



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI, II e IV
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione" Reg. Gen. 608

Ad iniziativa del consigliere Maria Ricchiuti

Depositata al protocollo informatico in data 26 ottobre 2018 ed integrata in data 6 novembre 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

12 NOV. 2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

PROPOSTA DI LEGGE

**Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con
disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione**

A iniziativa del Consigliere

MARIA RICCHIUTI



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Relazione illustrativa

La presente proposta regionale ha l'obiettivo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità. In particolare, essa intende dare attuazione all'articolo 8 della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che incoraggia tutte le iniziative volte a ridurre stati di esclusione sociale per le persone con disabilità, tra cui interventi diretti a eliminare o superare le barriere architettoniche. In relazione all'oggetto specifico della proposta, è l'articolo 23, comma 3 della richiamata legge a disporre espressamente che «le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi [siano] subordinati alla visitabilità degli impianti [...] e all'effettiva possibilità di accesso al mare» delle persone con disabilità.

L'accessibilità totale alle spiagge in concessione, a quelle libere con servizi e a quelle pubbliche deve essere pertanto garantita, attraverso la predisposizione e la manutenzione di percorsi idonei all'utilizzo anche da parte di soggetti disabili. La realtà dei fatti dimostra, però, come tale disposizione sia tuttora ampiamente disattesa: appare così indispensabile creare le condizioni affinché in ogni comune costiero della Campania sia presente almeno un tratto di spiaggia attrezzata con idonei e accessibili servizi igienici e con adeguate discese a mare, che permettano alle persone con disabilità di arrivare agevolmente in prossimità della battigia.

In Regione Campania, tale questione è stata recentemente affrontata con la presentazione di una specifica mozione (Reg. Gen. n. 192), approvata nella seduta consiliare del 26 settembre 2017, con cui si è impegnata la Giunta regionale «a promuovere una campagna di sensibilizzazione per sollecitare le amministrazioni locali e gli stabilimenti balneari ad abbattere le barriere architettoniche attraverso la dotazione di sedie *job* e di ogni altro dispositivo mobile utile a facilitare l'accesso alle spiagge e al mare dei cittadini e turisti con disabilità». In continuità con gli obiettivi della citata mozione, la presente proposta ha l'obiettivo di incentivare, attraverso lo stanziamento di appositi fondi regionali, la disponibilità di servizi idonei nelle spiagge demaniali, affinché esse diventino a tutti gli effetti "spiagge accessibili": una spiaggia accessibile a tutti garantisce, infatti, anche alle persone con disabilità il diritto a godere pienamente del mare, uno dei patrimoni più importanti per lo sviluppo del turismo in Campania.

Al fine di dare piena ed effettiva attuazione a questo principio, è dunque prevista la possibilità per i Comuni costieri di accedere a specifici contributi regionali finalizzati alla realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità e fruibilità delle spiagge demaniali da parte delle persone con disabilità, nonché per l'acquisto di appositi ausili speciali



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

adatti al mare (come, ad esempio, sedie per il trasporto dei soggetti con disabilità e degli anziani).

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.

L'articolo 2 individua nella Regione il soggetto erogatore di contributi ai Comuni costieri della Campania, al fine di garantire la totale accessibilità e fruibilità, da parte delle persone con disabilità, delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o anche associata. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito con legge regionale 25/2017, può formulare proposte relative a eventuali interventi da finanziare, come peraltro già disposto all'articolo 3, comma 1, lettera n) della citata legge. È infine previsto che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, la Giunta regionale emani apposite linee guida relative alle caratteristiche degli interventi previsti, ai criteri e alle priorità per la concessione dei contributi che, in ogni caso, non possono riguardare interventi la cui realizzazione è già obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie; l'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Relazione tecnico-finanziaria

Articolo 1

L'articolo descrive i principi e le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

L'articolo indica gli interventi rivolti all'attuazione delle finalità della legge oggetto di contributi da parte della Regione.

Effetti finanziari: i contributi vengono erogati per interventi di investimento entro i limiti della spesa autorizzata dall'articolo 3, stabiliti in euro 153.000,00 per l'annualità 2018 e per gli anni successivi entro i limiti della spesa autorizzata con le leggi di bilancio. La copertura è specificata all'articolo 3.

Articolo 3

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa per una cifra pari a euro 153.000,00 per l'annualità 2018, rinviando – trattandosi di spesa a carattere continuativo, non obbligatoria – alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

Per il corrente esercizio finanziario, è ipotizzabile che la Regione possa concedere almeno i contributi per l'acquisto di appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto delle persone con disabilità. Analizzando i prezzi di mercato presenti sui principali siti internet, si evince che il prezzo della "carrozzina da mare" si aggira mediamente sulla somma di euro 850,00. Considerato che i Comuni costieri della Regione sono 60 e il numero medio di carrozzine per comune potrebbe ragionevolmente attestarsi su 3, emerge un onere complessivo ammontante a euro 153.000,00 (850x60x3) per l'esercizio 2018, mentre per i successivi esercizi si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione/ Programma	spesa prevista dalla legge 2018	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	Missione/ Programma	descrizione	competenza 2018	competenza 2019	competenza 2020
missione 12 /programma 02	153.000,00	-	-	missione 20 /programma 01	Fondo di riserva	30.917.500,00	24.134.931,85	24.436.958,80

Art. 4

L'articolo reca l'entrata in vigore della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 4 dello Statuto della Regione riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.
2. La Regione promuove interventi mirati ad assicurare la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità.

Art. 2

(Compiti della Regione)

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, la Regione concede contributi finalizzati alla totale accessibilità e fruibilità, da parte delle persone con disabilità, delle spiagge demaniali, in particolare per:
 - a) la dotazione delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o anche associata, di ausili speciali per la mobilità alla balneazione delle persone con disabilità;
 - b) la predisposizione di parcheggi riservati alle persone con disabilità in corrispondenza delle aree individuate;
 - c) l'individuazione, nell'ambito delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, di uno spazio dotato di tutti i servizi per le persone con disabilità, in particolare di servizi igienici e spogliatoi;
 - d) l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;
 - e) la predisposizione di segnaletica e indicazioni per persone affette da disabilità sensoriale;
 - f) la promozione, attraverso siti istituzionali e portali turistici, delle spiagge fruibili alle persone con disabilità;
 - g) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a) , b) , c), d), e) e f), anche su proposta del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).

FR



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

2. I contributi sono destinati ai comuni costieri, anche nelle forme associative di cui agli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. I contributi non possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia.
4. I progetti per gli interventi volti all'accessibilità delle spiagge sono redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativamente all'attuazione di ciascun progetto.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 153.000,00 per l'annualità 2018, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 e contestuale prelevamento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

PR